

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Martedì 21 aprile 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, Giuseppe Tognon.

La seduta inizia alle 13,50.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dà il benvenuto al deputato Ferdinando De Franciscis in sostituzione del collega Fronzuti, dimissionario.

Comunica, inoltre, che è pervenuto alla Commissione, per opportuna conoscenza e valutazione, copia del primo rapporto trimestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti predisposto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Luciano CAVERI, intende segnalare alla Commissione un fatto che giudica censurabile sotto il profilo sia politico che giuridico. Ricorda che l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai commi 67-86, prevede la disciplina dei segretari comunali e provinciali, chiarendo al comma 84 che le Regioni a statuto

speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano intervengono nella materia in questione con propria legislazione. Ritiene, pertanto, inaccettabile la decisione della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta di non vistare la legge regionale recante « Norme in materia di segretari comunali » adducendo motivazioni che violano la competenza esclusiva di cui gode la Regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento delle autonomie locali e l'esplicita devoluzione della materia dei segretari comunali ad una legge regionale prevista dalla citata legge n. 127 del 1997.

Ritiene che la menzionata decisione di coordinamento interpreti in senso palesemente antiautonomista la norma della legge n. 127 del 1997, che, viceversa, non lascia dubbi sul rispetto e sulla valorizzazione delle autonomie speciali. Il Governo sembra pertanto disattendere l'impegno assunto con la legge n. 127 del 1997 con l'imprevisto rinvio della legge regionale della Valle d'Aosta sui segretari comunali.

Rileva l'opportunità di un intervento in Commissione del ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali che fornisca le necessarie spiegazioni e precisazioni al fine di chiarire le ragioni di una decisione che risulta incomprensibile e che rischia di pregiudicare il disegno di un riordino delle autonomie locali avviato in Valle d'Aosta.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di inviare al ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Franco Bassanini una lettera per rappresentare i rilievi del deputato Caveri e chiedere gli opportuni chiarimenti.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo concernente «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa presente che la legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 11, comma 1, lettera d) delega il Governo ad adottare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi per «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

La delega viene esplicitata dal successivo articolo 18 della stessa legge, in cui si pongono i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi. In particolare, si afferma che il Governo dovrà: *a)* individuare una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca; *b)* riordinare gli enti operanti nel settore; *c)* ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento della tecnologia nell'industria, specie piccola e media; *d)* prevedere organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca; *e)* riordinare gli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi; *f)* programmare e coordinare i flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca; *g)* adottare misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola ed imprese.

L'articolo 18, comma 3, della legge n. 59 del 1997 stabilisce infine che il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica debba trasmettere alle Camere, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sulle linee di riordino del sistema di ricerca, in cui siano censiti i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e per funzioni; sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di funzionamento; sia indicata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

Appare chiaro dalle norme della legge delega che la ricerca scientifica viene considerata come un settore strategico per il sistema Paese e che l'intervento riformatore si estende di conseguenza ad ogni aspetto della materia, rappresentando quindi la maggior innovazione nel settore dal 1989, anno dell'istituzione del Ministero dell'Università.

Il Governo, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 59 del 1997, ha presentato alle Camere il 31 luglio 1997 la relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica

La relazione governativa analizza innanzitutto la situazione della ricerca nel nostro Paese, soffermandosi sulle risorse finanziarie e umane impiegate, la bilancia dei pagamenti in materia di informazioni di natura tecnologica, l'impegno dei ricercatori italiani in ambito internazionale, lo stato della valutazione della ricerca in Italia, fornendo infine un censimento e una classificazione dei principali organismi di ricerca operanti nel nostro Paese, il tutto corredato da puntuali analisi statistiche.

La relazione cerca poi di porre in risalto gli aspetti di crisi interni al sistema della ricerca, indicando i punti chiave che dovranno guidare l'intervento di riforma, fino a formulare la nuova architettura del sistema italiano di ricerca, a partire da quello che viene chiamato «il cervello del sistema».

Il testo del Governo indica infine le linee per il riordino degli enti di ricerca, soffermandosi in particolare su CNR, ASI ed ENEA; prospetta eventuali possibili inter-

venti in ambiti specifici, quali quello industriale, biomedico, agricolo e della difesa, affronta la questione del sostegno pubblico alla ricerca privata e tocca da ultimo il tema della gestione, valorizzazione e mobilità del personale impiegato nel settore.

La relazione stabilisce quindi le linee guida per la riforma del settore, anticipando la portata complessiva dell'intervento riformatore che il Governo dovrà esercitare attraverso i successivi decreti legislativi.

Ricorda che il Parlamento ha riservato un attento esame al testo governativo. In particolare, la VII Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato il 18 febbraio di quest'anno una risoluzione che, riconoscendo l'importanza di una visione unitaria, che consideri il settore della ricerca come sistema globale integrato, impegna il Governo su ventiquattro punti qualificanti. In particolare la risoluzione ribadisce la necessità di tenere distinte le funzioni politiche generali di programmazione della ricerca, spettanti al «cervello del sistema» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da quelle di coordinamento politico per la realizzazione di tale programmazione, spettanti al Ministero dell'Università, da quelle di vigilanza amministrativa, di pertinenza dei vari Ministeri di riferimento, e da quelle della gestione, specifiche dei singoli enti di ricerca e delle Università.

La delega conferita al Governo in materia di riforma del settore della ricerca scientifica è assai corposa e dovrà essere esercitata attraverso provvedimenti successivi.

Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione costituisce quindi solo il primo stadio dell'intervento normativo delegato. Esso rappresenta — come si evince dalla premessa all'articolo — l'attuazione delle lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 18, comma 1.

Con questo primo decreto in materia di ricerca scientifica il Governo ha inteso disciplinare il già richiamato «cervello del sistema», ossia una cabina di regia che si occupi degli indirizzi strategici della ricerca nel nostro Paese, secondo quanto stabilito nella predetta lettera *a)* della legge delega.

Per quanto concerne il meccanismo di programmazione della ricerca, il primo passaggio spetta al Governo che, nella sua collegialità, definisce nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca (articolo 1, comma 1).

Sulla base degli indirizzi contenuti nel DPEF e delle risoluzioni parlamentari di approvazione dello stesso DPEF, spetta al CIPE approvare il Programma nazionale della ricerca (PNR), in cui si definiscono gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2).

Le funzioni del CIPE in materia di ricerca sono esercitate da un'apposita Commissione permanente per la ricerca, un comitato interministeriale costituito all'interno dello stesso CIPE e coordinato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica.

Per quanto concerne il riordino degli organi consultivi, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, è prevista la costituzione di un Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), composto da non più di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'Università, con compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca (articolo 3).

Si dispone inoltre la costituzione dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST), articolata in Consigli scientifici nazionali (CSN), come organo rappresentativo della comunità scientifica, delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, con la funzione di formulare proposte per l'elaborazione del PNR e dei programmi delle amministrazioni pubbliche in materia di ricerca, nonché svolgere attività di consulenza per conto del CIPE e delle amministrazioni pubbliche (articolo 4). Si dispone parallelamente la soppressione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia — CNST (articolo 7, comma 3).

Relativamente alla individuazione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, della delega, il decreto istituisce,

presso il Ministero dell'Università, il Comitato di valutazione della ricerca (CVR), composto da non più di sette membri. Tale Comitato opera autonomamente con il compito di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e dei progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca (articolo 5).

Il decreto affronta infine la questione della programmazione e del coordinamento dei flussi finanziari, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *f*) della legge delega.

Si dispone l'istituzione un Fondo integrativo speciale per la ricerca per finanziare specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR (articolo 1, comma 3), sul cui utilizzo delibera la Commissione permanente per la ricerca, istituita presso il CIPE. Il decreto dispone inoltre che nella relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, siano riportate le spese per attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse finanziati e delle Università (articolo 1, comma 5). È infine previsto l'accorpamento in un unico fondo dei flussi finanziari diretti agli enti di ricerca (articolo 7, comma 1).

Lo schema di decreto su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi rappresenta la prima attuazione della delega conferita al Governo in materia di ricerca scientifica. Opportunamente il Governo ha inteso esercitare tale delega *in primis* con riferimento agli aspetti generali di sistema, di architettura complessiva del settore, rimandando ad ulteriori decreti legislativi aspetti, anche di grande rilievo, ma specifici, quali il riordino degli enti operanti nel settore e l'adozione di misure in tema di autonomia e mobilità dei ricercatori.

La scelta operata appare giustificata: lo sfasamento temporale tra i vari decreti permetterà di ragionare prima sul sistema nel suo complesso e, successivamente, di andare a riformare singoli aspetti settoriali, che necessitano di una puntuale disciplina di dettaglio, ma che devono

anche inserirsi in una struttura di sistema i cui tratti generali siano già stati definiti.

A tal proposito sarebbe probabilmente opportuno stralciare dallo schema di decreto la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, in merito alla nomina dei Presidenti degli enti di ricerca. Una normativa siffatta potrebbe trovare miglior collocazione sistematica all'interno dei decreti che si occuperanno nello specifico del riordino di tali enti, disciplinandone struttura e meccanismi di funzionamento. Apparirebbe quindi più logico, nell'ambito del disegno complessivo di riforma, collocare in tali decreti ogni aspetto della disciplina degli enti di ricerca, ivi compresa la nomina dei presidenti.

Nella discussione generale sullo schema in esame si deve tenere costantemente presente un presupposto fondamentale: il decreto norma la struttura di governo della ricerca, finanziata dallo Stato, che rientra nei programmi strategici sviluppati secondo i meccanismi previsti dal decreto; in tale ambito operano vari soggetti, tra i quali senz'altro un posto di rilievo spetta alle Università ed agli enti di ricerca.

Deve però essere ribadito che, accanto alla ricerca contemplata nel decreto in discussione, esiste un altro tipo di ricerca, la ricerca di base, organizzata liberamente dalle strutture di base della comunità scientifica, e segnatamente dalle Università, di cui deve essere salvaguardata come bene prezioso l'autonomia e della quale devono essere garantiti e potenziati autonomi canali di finanziamento.

Fatte queste premesse, fa presente che da un primo esame pare possibile trarre un giudizio complessivamente positivo del «cervello del sistema», come definito nel testo governativo.

Alcuni singoli aspetti della costruzione delineata nel decreto appaiono però perfettibili e su tali questioni è quindi d'uopo che si esprima la Commissione, onde suggerire al Governo chiarimenti e precisazioni che rendano più chiara e lineare la normativa.

In particolare deve essere rivisto l'assetto dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST), correggendone l'eccessiva pletoricità della composizione e la genericità dei compiti. Quanto alla compo-

sizione occorre specificare e determinare il ruolo, in posizione primaria, della comunità scientifica, sia nella componente universitaria che dei ricercatori degli enti di ricerca, della quale deve essere assicurata l'elezione diretta, in proporzione alle diverse componenti scientifiche e disciplinari.

Alcune riflessioni andranno svolte anche sul Comitato di valutazione della ricerca (CVR). A tal proposito, in base ai principi contenuti nella risoluzione parlamentare del 18 febbraio scorso, sembrerebbe preferibile la denominazione di « Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) ». Risulterebbe così più chiaro che tale organismo, composto di sette membri di altissimo livello, non ha compiti operativi, di valutazione diretta, bensì solo di indirizzo: spetta infatti ad esso il compito di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie di valutazione. Potrebbe essere inoltre opportuno specificare meglio i requisiti richiesti in capo ai membri del comitato, al fine di garantire al massimo la qualificazione specifica per il compito da svolgere.

Ritiene, inoltre, che l'individuazione della nozione di enti di ricerca ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo sia troppo ampia e forse non del tutto in linea con la logica stessa del decreto: il DPCM n. 593 del 1993, infatti, individua gli enti di ricerca ai fini dell'inserimento in un comparto di contrattazione collettiva, secondo finalità assai diverse da quelle prese in esame dal presente decreto. Circa, poi, l'individuazione delle figure collocate al di fuori dell'articolo 8, deve essere attentamente valutato l'ambito di estensione della norma con un'analisi specifica della situazione dei diversi enti.

Sembrirebbe infine opportuno integrare l'articolo 7, comma 4, del decreto, laddove si novella l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 9 maggio 1989, n. 168, inserendo l'espressione « ricerca libera nelle Università ». Occorre che la razionalizzazione della ricerca, con un ruolo rilevante svolto dall'Esecutivo, venga accompagnata da una espressa tutela dell'autonomia

universitaria, secondo quanto espresso dall'articolo 33, commi 1 e 6, e dall'articolo 9, comma 1, della Costituzione.

Il senatore Renzo GUBERT esprime perplessità sullo schema di decreto in esame che intende ricondurre sotto il controllo politico il settore della ricerca.

Rilevando l'inopportunità di ricondurre alla medesima logica i diversi modi di fare ricerca, fa presente la necessità di non penalizzare la ricerca di base, che deve poter godere di decisioni autonome. A tal proposito segnala la presenza nel provvedimento del Governo della negazione dell'autonomia universitaria in contrasto con quanto sancito nella Costituzione.

Relativamente all'organo della Assemblée della Scienza e della Tecnologia previsto all'articolo 4, ritiene inopportuna la presenza in essa di rappresentanti della comunità scientifica, delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali: in tal modo si rischia di penalizzare il settore della ricerca di base.

Quanto al Comitato di valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, dopo aver rilevato che la valutazione è un tipo di ricerca per la quale occorre una metodologia specifica, esprime perplessità sulla valutazione che il Comitato in questione possa operare secondo autonome determinazioni.

Il deputato Fabrizio BRACCO condivide l'impianto generale del provvedimento del Governo che dà attuazione solo ad alcuni aspetti della delega contenuta all'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Pur ammettendo l'opinabilità della scelta del Governo di disgiungere l'intervento complessivo di riordino del settore della ricerca, fa presente che in Italia è mancato fino ad oggi un coordinamento di tale settore, a cui si è aggiunta la separazione tra settore della ricerca e mondo degli utenti. Dinanzi ad un tale panorama, l'intervento del Governo che riorganizza la « cabina di regia » del settore della ricerca diviene indifferibile.

Non condivide le considerazioni del senatore Gubert sul rapporto tra politica e settore della ricerca: non occorre veri-

ficare quanto la politica incida sul settore della ricerca, ma introdurre una ristrutturazione delle politiche di ricerca. A tal proposito fa presente il maggiore coinvolgimento del Parlamento in sede di strategie per lo sviluppo della medesima ricerca: è importante, pertanto, aver individuato nel CIPE il luogo in cui si definiscono gli indirizzi fondamentali del settore in questione.

Ritiene fondamentale superare una delle arretratezze del nostro sistema quale la già richiamata divisione tra mondo della ricerca e mondo dell'utenza, della produzione e dei servizi.

Considera positiva la costituzione di un Fondo integrativo speciale per la ricerca, previsto all'articolo 1, comma 3, che determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti della medesima ricerca e relativi mezzi di copertura.

Relativamente, poi, al settore della ricerca di base, che si ritiene possa essere penalizzata dal provvedimento del Governo, rileva che l'autonomia universitaria è oggetto non solo di una tutela costituzionale, ma anche di una volontà politica che intende salvaguardarla. Sussiste, infatti, un chiaro interesse a valorizzare la ricerca di base in assenza della quale anche la ricerca « finalizzata » risulterebbe depotenziata.

In conclusione, fa presente la opportunità della proposta del relatore di cambiare la denominazione del Comitato di valutazione di ricerca in Comitato di indirizzo al fine di esplicitarne proprio le funzioni di indirizzo.

Quanto al ruolo dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, ritiene opportuno precisarne meglio i compiti e le funzioni che risultano alquanto generici.

Considera, infine, fondamentale valorizzare il ruolo del Parlamento nel settore della ricerca, prevedendo che i rapporti del Governo su tale settore siano esaminati dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore Michele BONATESTA fa presente che la riforma della ricerca scientifica così come prospettata nello schema di decreto legislativo non sembra risolvere i numerosi problemi che da anni

hanno reso difficile il progresso della ricerca in Italia.

In primo luogo non condivide l'orientamento di affrontare le problematiche generali della riforma per fasi successive e separate.

Non risulta adeguatamente affrontato, in secondo luogo, il problema della parcellizzazione della ricerca con la conseguente duplicazione delle attività e spreco di fondi: sono esclusi, infatti, dalla gestione ministeriale della ricerca nazionale la sanità, l'agraria, la ricerca industriale e molti altri settori.

In terzo luogo, è scarsamente considerato il problema della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico che sembra essere considerato solo un problema operativo visto che a livello programmatico non se ne discute.

Resta, inoltre, inattuato il problema della valutazione in quanto il Comitato creato dal ministro ha solo compiti scientifici di sperimentazione di nuove metodologie e non compiti operativi per cui le ricerche inutili e i finanziamenti di facciata continueranno a gravare sul bilancio pubblico. Fa presente che il gruppo di Alleanza Nazionale ritiene urgente fornire al Paese elementi di valutazione almeno sulle ricerche effettuate con i finanziamenti pubblici.

Ma soprattutto ciò che non garantisce autonomia alla ricerca è l'impostazione di carattere verticistico e politico della ricerca stessa, escludendo qualsiasi coinvolgimento a livello programmatico sia del mondo scientifico rappresentato dall'Università e dagli enti di ricerca sia di quello della produzione e dei servizi.

Sembra evidente la volontà di introdurre una ricerca privilegiata costituita dai cosiddetti « interventi di particolare rilevanza strategica » finanziati *ad hoc* su un « Fondo integrativo speciale » gestito dal ministro competente, che in una ricerca politicizzata come è quella prospettata con il decreto, potrebbe diventare difficilmente controllabile e sottrarre grandi risorse alla ricerca ufficiale.

Non condivide, peraltro, la scelta di affidare al solo ministro il controllo, anche nella fase esecutiva, della ricerca in quanto è il ministro che, con propri decreti, decide quello che sarà il bilancio annuale di

ciascun ente di ricerca. Si crea, poi, una enorme confusione a livello decisionale in quanto non esiste alcun collegamento logico e operativo tra le varie strutture previste: CVR (Comitato di valutazione della ricerca), CPR, CEPR (Comitato di esperti per la politica della ricerca), AST (Assemblea della scienza e della tecnologia), CSN (Consiglio Scientifici Nazionali).

Con l'approvazione di tale decreto la ricerca italiana trarrà la sua origine dal potere politico e sarà inficiata dalla burocrazia dei ministeri. Rileva che non esistono esempi di scelte simili in altri paesi membri della Comunità Europea.

Esprime perplessità per l'immediato futuro che vedrà l'Italia maggiormente impegnata nella competizione europea, soprattutto se si considera che il valore della spesa per ricerca e sviluppo, espresso in termini percentuali sul PIL, non registra variazioni negli ultimi dieci anni. Questo, certo, renderà più difficile il confronto con gli Stati dell'Unione Europea più attivi nel settore della ricerca.

Infine, rileva che la gestione dei fondi per la ricerca prospettata dal decreto non risolve il problema principale legato all'individuazione degli interventi nei settori dove la ricerca stessa è una risorsa.

Considerando i dati esposti nelle statistiche emerge con chiarezza che nella realtà italiana la parte più rilevante del sistema ricerca e innovazione si identifica, anche in termini di personale, con le università e con le imprese.

Per quanto riguarda il settore pubblico della ricerca, ritiene opportuno prevedere in un breve periodo un incremento e una valorizzazione della ricerca a livello universitario, in particolare attraverso la promozione di meccanismi che liberino le università dai pesanti vincoli di ordine burocratico che a tutt'oggi ne limitano lo sviluppo: problematiche che il provvedimento in titolo trascura del tutto.

Appare opportuno, quindi, adottare una normativa che nel rispetto delle norme costituzionali tuteli l'autonomia universitaria in quanto finalizzata alla promozione della ricerca, nonché il carattere rappresentativo degli organi volto a realizzare il necessario collegamento tra autonomia e autogoverno.

Per quanto riguarda il settore privato sembra poi miope attuare una politica economica basata sulla sola incidenza della leva fiscale, finalizzata ad incentivare le imprese e a spendere di più nella ricerca e nell'innovazione.

Per quanto attiene, infine, al nuovo assetto del sistema consultivo di programmazione strategica prospettato nello schema di decreto si rileva come l'accentramento di funzioni presso il ministero per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica svilisca l'importanza dell'attività svolta dal CNR, tramite i suoi attuali Comitati, e trasferisca le funzioni presso una sede burocratica.

In conclusione, fa presente che il gruppo di Alleanza Nazionale conferma le perplessità sull'impianto generale prospettato dal Governo in questa fase iniziale della riforma, che avrebbe dovuto essere valutata in ottica diversa e non così prettamente politico-burocratica. Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, professor Giuseppe TOGNON, fa presente che all'articolo 7 si prevedono le competenze del ministero per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica (MURST). Il meccanismo che crea tra le competenze del ministero un capitolo ordinario unico di finanziamento agli enti di ricerca vigilati dal MURST non si applica alla scelta delle altre amministrazioni centrali in riferimento alle parti del sistema complessivo pubblico della ricerca di loro competenza.

Il MURST ha ritenuto opportuno dotarsi anche per gli enti di ricerca di quello che è stato fatto su indicazione del Parlamento per le università e cioè l'articolazione del bilancio in due fondi, uno ordinario e uno straordinario. Il fondo ordinario è il riassunto di stanziamenti di bilancio all'interno della finanziaria che afferiscono a modalità e collocazioni eterogenei: si intendeva così evitare che l'eterogeneità della collocazione all'interno di un processo complesso come quello della finanziaria penalizzasse di fatto le attribuzioni di competenza e di cassa degli enti di ricerca. A tal proposito si è previsto di far confluire tutte le autorizzazioni di spesa per gli enti di ricerca, e non

per la ricerca dell'Università che ha un suo capitolo all'interno del bilancio del ministero.

Su tale base il ministro per l'Università si presenterebbe, sulla base delle indicazioni contenute nella legge finanziaria, in Parlamento dinanzi alle Commissioni di merito con una proposta di suddivisione delle competenze al fine dell'espressione di un parere vincolante rispetto al decreto da trasmettere al ministero del tesoro.

Tale meccanismo consentirebbe al Parlamento di lavorare su un capitolo ordinario, visto che a tutt'oggi è difficile capire quali siano gli stanziamenti a favore della ricerca.

Quanto, poi, all'articolo 6, rileva che la norma non intacca le procedure per la designazione del Presidente così come prevista nelle leggi istitutive degli enti. Si innova solamente il meccanismo, lo strumento della nomina (DPCM anziché decreto del Presidente della Repubblica) e si dà una durata *standard* a tutti i presidenti (non più di due mandati). Dichiara comunque la disponibilità del Governo ad accogliere il suggerimento della Commissione su tale aspetto, a patto che restino salve le procedure di designazione previste nelle leggi istitutive degli enti di ricerca.

Relativamente all'articolo 6, comma 3, rileva che la norma nasce dalla necessità di decongestionare l'attività del CIPE che spesso si svolgeva in assenza di istruttoria.

Per tale motivo si è ritenuto di affidare al CIPE solo le decisioni strategiche, attribuendo alle amministrazioni competenti l'approvazione di singoli piani.

Quanto all'elenco degli enti di ricerca di cui all'articolo 6, comma 1, il Governo ha inteso fornire un quadro che non penalizzasse alcun ente di ricerca. Si sarebbe potuta utilizzare la distinzione tra enti strumentali e non, ma gli enti strumentali sono solo sette. Se si fosse applicato il decreto solo agli enti non strumentali, di fatto si sarebbe impedito lo

sviluppo dell'autonomia statutaria in tutto il sistema della ricerca. Proprio al fine di estendere tale autonomia a tutti gli enti di ricerca si è preferito adottare la categoria del comparto di ricerca che, allo stato attuale, è la più sintetica.

Conclude precisando che il Governo ha voluto distinguere l'autonomia universitaria senza escluderla dal processo di programmazione: il PNR è un programma di coerenza, non è vincolante, non si spostano risorse all'interno delle singole amministrazioni, ma si aggiungono risorse nel fondo straordinario.

Fa presente che nel provvedimento è stata usata la formula di amministrazioni pubbliche e non di amministrazioni statali proprio al fine di chiarire che l'obiettivo è rappresentato dalla totalità delle reti di ricerca del Paese.

Considerando che sarebbe stato più semplice gestire solo il sistema dell'amministrazione statale, rileva che il Governo ha inteso effettuare un'operazione di fiducia mettendo a disposizione un meccanismo di consulenza che non tocca le competenze di nessuna amministrazione, ma che sostanzialmente introduce un meccanismo di competitività al fine di poter utilizzare fondi integrativi.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, comunica che entro la serata di oggi depositerà la proposta di parere sul provvedimento in esame: a tal fine valuterà attentamente le osservazioni approvate ed in corso di trasmissione dalla VII Commissione — Cultura, scienza ed istruzione della Camera sullo schema in questione. Ricorda, poi, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 13 di mercoledì 22 aprile. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, mercoledì 22 aprile, ore 20,30.

La seduta termina alle 15,10.